

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore"

Con l'approvazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*, è stata realizzata una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice che ha riunito all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali (volontariato, promozione sociale e impresa sociale).

In questo quadro, la Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel Codice sopra menzionato, ha avviato un percorso che attraverso la presente proposta di legge intende promuovere e sostenere gli Enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

In particolare, attraverso questa legge, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione. L'obiettivo, è quello di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali.

La proposta di legge consta pertanto di cinque Titoli di cui il primo dedicato alla esplicitazione delle finalità, dell'oggetto, dei principi e dell'ambito di applicazione della legge.

Nel secondo Titolo sono contenute le norme che disciplinano l'istituzione, il funzionamento ed i compiti della Consulta regionale del terzo settore quale organo preposto ad esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale nonché a promuovere, in accordo con quest'ultima, occasioni di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo Settore.

Considerata l'importanza del ruolo svolto dal volontariato organizzato e dai volontari singoli nelle comunità locali, la proposta di legge dedica la disciplina del Titolo terzo al loro sostegno e promozione stabilendo, in particolare per il volontariato svolto da singoli in forma autonoma, i requisiti nonché le modalità di accesso e di svolgimento delle attività anche a tutela dei medesimi volontari.

Il Titolo quarto disciplina i rapporti e le modalità di collaborazione fra ETS e Pubblica amministrazione definendo finalità e procedure inerenti gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione al fine di fornire alle amministrazioni pubbliche gli strumenti, anche operativi, per poter avviare tali percorsi. Con la medesima finalità, la proposta di legge prevede altresì che la Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati, possano stabilire diverse agevolazioni a favore degli ETS e delle altre formazioni sociali, quali:

- l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee per attività di interesse generale;
- la concessione in comodato, per un massimo di trenta anni, di beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale;
- le forme speciali di partnership che l'amministrazione regionale intende adottare, sotto l'egida dell'art. 115 del Codice dei beni culturali;

- la definizione, in favore degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica, delle modalità operative ed i criteri per l'elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui rinvia lo stesso comma 17 dell'art. 89 del D. Lgs 117/2017.

Le norme transitorie e finali contenute nel titolo V infine definiscono la tempistica relativa all'istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. 117/2017 e alla costituzione della Consulta regionale del terzo settore, oltre a prevedere l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato", alla legge regionale 09 dicembre 2002, n. 42 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)" ed alla legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 "Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" in quanto superate.